



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

IT

Parere 04/2022

(presentato in virtù degli articoli 287, paragrafo 4, e 322, paragrafo 1, lettera a), del TFUE)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 [2022/0164 (COD)]

Indice

	Paragrafo
Introduzione	01 - 05
Osservazioni di carattere generale	06 - 07
Osservazioni specifiche	08 - 74
Obiettivi e impostazione di REPowerEU	08 - 17
Gli obiettivi di REPowerEU	08 - 14
Valutazione d'impatto e consultazione dei portatori di interessi a livello UE e negli Stati membri	15 - 17
Finanziamento e ripartizione delle risorse finanziarie	18 - 36
Il finanziamento di REPowerEU	18 - 31
Dotazione finanziaria	32 - 36
Capitoli REPowerEU	37 - 59
Procedura per la presentazione dei capitoli REPowerEU	37 - 38
Contenuto dei capitoli REPowerEU	39 - 49
Valutazione dei capitoli REPowerEU	50 - 59
Rendicontazione, monitoraggio e valutazione	60 - 74
Rendicontazione sull'attuazione dei capitoli REPowerEU	61 - 63
Monitoraggio da parte della Commissione	64 - 72
Valutazioni	73 - 74

Introduzione

01 L'invasione russa dell'Ucraina ha accresciuto i timori per la sicurezza energetica e ha messo in risalto la dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas, petrolio e carbone dalla Russia. In risposta, nel marzo 2022 la Commissione ha chiesto la rapida cessazione graduale delle importazioni di combustibili fossili russi e l'accelerazione del Green Deal europeo¹. Di conseguenza, il Consiglio europeo ha deciso che l'Unione europea avrebbe dovuto rendersi completamente e quanto prima indipendente, in modo graduale, dalle importazioni di gas, petrolio e carbone dalla Russia e ha chiesto alla Commissione di proporre un piano entro la fine di maggio 2022.

02 Il 18 maggio 2022, la Commissione ha presentato il piano REPowerEU²: una tabella di marcia per giungere a un sistema energetico più resiliente e a una vera Unione dell'energia mettendo fine alla dipendenza dell'UE dai combustibili fossili e accelerando la transizione verso l'energia pulita. Le misure previste dal piano intendono rispondere a queste ambizioni, mediante risparmio energetico, diversificazione delle fonti di approvvigionamento dell'energia, diffusione accelerata dell'energia da fonti rinnovabili per sostituire i combustibili fossili nelle abitazioni, nell'industria e nella produzione di energia elettrica, nonché mediante la produzione di energia pulita.

¹ Comunicazione della Commissione "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili", [COM\(2022\) 108](#).

² Comunicazione della Commissione "Piano REPowerEU", [COM\(2022\) 230](#).

03 Nell'ambito di questa iniziativa, la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza, nonché il regolamento (UE) 2021/1060³, il regolamento (UE) 2021/2115⁴, la direttiva 2003/87/CE⁵ e la decisione (UE) 2015/1814⁶ [2022/0164 (COD)].

04 La proposta incoraggia gli Stati membri a servirsi dei rispettivi piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) come quadro strategico per le riforme e gli investimenti al fine di garantire un'azione europea comune a favore di un sistema energetico più resiliente, sicuro e sostenibile. A tal fine sarebbero incluse altre misure in un nuovo capitolo REPowerEU da aggiungere ai PNRR approvati.

05 In linea con la richiesta pervenuta dalla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo e dal Consiglio, con il presente parere la Corte esprime una valutazione sull'impostazione generale di REPowerEU, sull'adeguatezza delle modifiche proposte e sui potenziali rischi di attuazione. Il parere, seppur incentrato sulla proposta della Commissione, tiene conto anche dell'accordo politico raggiunto al riguardo in occasione del Consiglio europeo dell'8 marzo 2022.

³ [Regolamento \(UE\) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

⁴ [Regolamento \(UE\) 2021/2115](#) recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

⁵ [Direttiva 2003/87/CE](#) che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

⁶ [Decisione \(UE\) 2015/1814](#) relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE.

Osservazioni di carattere generale

06 La Corte conclude che la proposta fornisce una panoramica esaustiva del contesto e delle principali sfide, nonché del processo che l'ha generata. Suggestisce di attuare misure pertinenti nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility* – RRF) sfruttando in tal modo strutture già esistenti.

07 La Corte osserva, tuttavia, che l'attuazione di REPowerEU, così come attualmente proposta, potrebbe risultare problematica nella pratica per i seguenti motivi:

- REPowerEU è rivolto all'UE nel suo complesso, mentre l'RRF è attuato tramite misure proposte dagli Stati membri. Ciò comporta un rischio in termini di risposta strategica alla sfida all'orizzonte e può far sì che l'attenzione sia focalizzata sulle priorità dei singoli Stati membri anziché su quelle dell'Unione nel suo insieme;
- la durata limitata dell'RRF, unitamente al tempo necessario per presentare e approvare le modifiche ai PNRR, potrebbe non essere adatta ad alcuni degli obiettivi di REPowerEU;
- non è chiaro al momento se i fondi disponibili saranno proporzionali agli ambiziosi obiettivi di REPowerEU e alle corrispondenti esigenze di investimento, in particolare perché in gran parte gli Stati membri dovrebbero utilizzare i prestiti rimanenti nel quadro dell'RRF o stornare fondi da altre politiche dell'Unione;
- i criteri di ripartizione proposti per la distribuzione dei fondi agli Stati membri non riflettono né le sfide e gli obiettivi attuali di REPowerEU né le esigenze di investimento specifiche degli Stati membri a tale riguardo;
- data l'enfasi posta nell'RRF sugli obiettivi di tutela ambientale e sul clima, l'introduzione di una deroga dal principio "non arrecare un danno significativo" per le misure di REPowerEU ne può compromettere uno dei valori fondanti.

Osservazioni specifiche

Obiettivi e impostazione di REPowerEU

Articolo 1 della proposta che modifica l'articolo 4 e l'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), del regolamento RRF, introducendo inoltre l'articolo 21 *quater*, e allegato I della proposta

Punti essenziali

- Il conseguimento degli obiettivi di REPowerEU dipenderà da azioni complementari a tutti i livelli
- La tempistica dell'RRF è un vincolo per alcuni obiettivi di REPowerEU
- La consultazione dei portatori di interessi è stata circoscritta agli Stati membri

Gli obiettivi di REPowerEU

Conseguimento degli obiettivi

08 L'obiettivo generale di REPowerEU è di aumentare *la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione*⁷. Tale obiettivo sarebbe attuato attraverso l'RRF includendo misure pertinenti nei capitoli REPowerEU dei PNRR⁸.

09 L'obiettivo generale di REPowerEU riguarda l'UE nel suo complesso. Aniché individuare i progetti strategici che hanno maggiori probabilità di contribuire al conseguimento di questo obiettivo generale, REPowerEU verrebbe attuato tramite misure proposte dagli Stati membri. Ciò rischia di compromettere l'approccio strategico per REPowerEU e il conseguimento del suo obiettivo globale.

10 La proposta prevede di migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e

⁷ Articolo 1 della proposta, che modifica l'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce l'RRF.

⁸ Nuovo articolo 21 *quater*, paragrafo 1, del regolamento modificato.

gas. La Corte è consapevole del fatto che potrebbero essere necessarie misure urgenti per far fronte alle esigenze nel breve termine. Tuttavia, gli investimenti nelle infrastrutture per combustibili fossili non sono necessariamente in linea con l'obiettivo di REPowerEU nel più lungo periodo di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, né con l'enfasi posta nell'RRF sulla transizione verde, in virtù della quale almeno il 37 % della dotazione totale di tale dispositivo deve contribuire agli obiettivi climatici.

11 Per garantire sinergie e complementarità, i capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero fornire informazioni sulle azioni che perseguono gli obiettivi di tale piano che non sono finanziate nell'ambito dell'RRF, ma attraverso fondi nazionali o altri fondi dell'Unione⁹. La Corte giudica positivamente l'intenzione della Commissione di ottenere una panoramica di tutte le azioni pertinenti, in quanto il successo di REPowerEU dipenderà da un'azione complementare a tutti i livelli. Tuttavia, alcune di queste misure, in particolare quelle finanziate da fonti nazionali, non saranno soggette ai meccanismi di controllo e monitoraggio dell'RRF.

Tempistica

12 La proposta comprende una serie di obiettivi che combinano misure a breve termine per far fronte alle esigenze immediate di sicurezza dell'approvvigionamento, principalmente migliorando le infrastrutture e gli impianti energetici, e misure a medio-lungo termine, incentrate ad esempio sull'efficienza energetica, sulle strozzature nella trasmissione e sulla riqualificazione della forza lavoro.

13 Nell'allegato I della proposta si specifica che le misure a titolo di REPowerEU dovrebbero *“contribuire in modo efficace alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel suo complesso, in particolare grazie alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico o alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030”*. La Corte osserva che il termine del 2030 si discosta dal periodo di ammissibilità per l'RRF, che si concluderà nel 2026.

14 Quanto alle misure volte a conseguire gli obiettivi a lungo termine di REPowerEU, la Corte osserva che potrebbe risultarne impossibile la piena attuazione nell'ambito dell'RRF, che termina nel 2026. Benché l'RRF agevoli la realizzazione di investimenti a breve termine, è possibile che gli obiettivi di REPowerEU a più lungo termine debbano essere attuati anche attraverso investimenti finanziati da altri programmi UE.

⁹ Sezione 5 della relazione a corredo della proposta.

Valutazione d'impatto e consultazione dei portatori di interessi a livello UE e negli Stati membri

15 Negli orientamenti per legiferare meglio è previsto lo svolgimento di valutazioni d'impatto e consultazioni dei portatori di interessi quale parte dell'analisi approfondita delle opzioni di definizione e attuazione. Ciò nonostante, la proposta non è stata oggetto di un'apposita valutazione d'impatto o consultazione dei portatori di interessi. La Corte conviene però con la Commissione che sarebbe stato difficile eseguire una valutazione d'impatto esaustiva di REPowerEU in un lasso di tempo così limitato.

16 La proposta introduce l'obbligo per gli Stati membri di condurre una consultazione nel redigere i PNRR e di illustrare in sintesi detto processo di consultazione nel capitolo REPowerEU, spiegandone l'esito e illustrando in che modo si è tenuto conto del contributo dei portatori di interessi¹⁰.

17 Sebbene ciò possa prolungare il tempo necessario per sviluppare e presentare i capitoli REPowerEU, la Corte esprime soddisfazione per il coinvolgimento dei portatori di interessi a livello nazionale. Non è chiaro, però, in che misura e in che modo la Commissione possa intervenire qualora uno Stato membro non abbia tenuto sufficientemente conto delle opinioni e dei timori espressi dai portatori di interessi.

¹⁰ Considerando 12 e articolo 1, paragrafo 3, della proposta.

Finanziamento e ripartizione delle risorse finanziarie

Il finanziamento di REPowerEU

Articolo 1 della proposta che modifica l'articolo 14 del regolamento RRF e introduce gli articoli 21 *bis* e 21 *ter*; articoli 2, 3, 4 e 5 della proposta; considerando 14-18 e 20 della proposta

Punti essenziali

- Il finanziamento totale è incerto e potrebbe variare da 20 a 275 miliardi di euro
- I finanziamenti aggiuntivi (20 miliardi di euro) copriranno solo una parte esigua del fabbisogno totale di investimenti
- Gli incentivi ad avvalersi della componente dei prestiti potrebbero essere limitati per alcuni Stati membri

18 Secondo la stima della Commissione, saranno necessari 210 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi per REPowerEU, in particolare per cessare progressivamente le importazioni di combustibili fossili dalla Russia entro il 2027¹¹. Questo fabbisogno supplementare dovrebbe essere finanziato da varie fonti, da cui è possibile attingere un importo massimo di finanziamenti pari a 274,4 miliardi di euro:

- 20 miliardi di euro di sovvenzioni tramite la vendita all'asta delle quote del sistema di scambio di quote di emissione (*Emission Trading System – ETS*);
- fino a 26,9 miliardi di euro di sovvenzioni provenienti da trasferimenti volontari dai fondi di coesione;
- fino a 7,5 miliardi di euro di sovvenzioni provenienti da trasferimenti volontari dai fondi per lo sviluppo rurale;
- fino a 220 miliardi di euro tramite i restanti prestiti dell'RRF.

19 La Corte segnala che, ad eccezione delle quote ETS, tutte queste fonti esulano dal controllo della Commissione, in quanto dipendono dal trasferimento, da parte degli Stati membri, di fondi da altri settori di intervento oppure dall'utilizzo della parte restante dei prestiti RRF. Di conseguenza, i finanziamenti effettivamente disponibili

¹¹ Scheda informativa "Finanziare REPowerEU".

potrebbero essere nel complesso nettamente inferiori e non vi è alcuna certezza che siano sufficienti a soddisfare il fabbisogno stimato di investimenti pari a 210 miliardi di euro.

Sostegno sotto forma di sovvenzioni – Nuove entrate dalla vendita all’asta di quote ETS

20 Secondo la proposta, la Commissione finanzierebbe parte delle sovvenzioni REPowerEU raccogliendo 20 miliardi di euro (a prezzi correnti) dalla vendita all’asta delle quote ETS detenute nella riserva stabilizzatrice del mercato. Sarebbe così soddisfatta solo una piccola parte del fabbisogno totale stimato.

21 L’ETS contribuisce in modo determinante all’obiettivo della politica climatica dell’UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra al fine di raggiungere i valori-obiettivo stabiliti per il 2030 e il 2050. La riserva stabilizzatrice del mercato è finalizzata a concorrere a stabilizzare l’ETS eliminando le eventuali quote in eccesso e svincolandole quando non ve ne sono a sufficienza.

22 Nella relazione speciale sull’ETS del 2020¹², la Corte ha raccomandato alla Commissione di effettuare l’assegnazione delle quote gratuite in modo più mirato e di migliorare la metodologia per i *benchmark*. In base alla proposta, la modifica alla decisione (UE) 2015/1814 prorarterebbe l’attuale tasso di immissione di quote nella riserva stabilizzatrice del mercato fino al 2030 e consentirebbe di svincolare e mettere all’asta alcune quote per generare ulteriori entrate per l’RRF. Ai recenti tassi di scambio (tra 80 e 100 euro/tCO₂e), per raccogliere 20 miliardi di euro sarà necessario mettere in circolazione entro il 2030 tra i 200 e i 250 milioni di quote aggiuntive.

23 Il ricorso alla riserva stabilizzatrice del mercato per generare ulteriori entrate e la restituzione al mercato di volumi di quote tanto imponenti possono sia compromettere l’obiettivo originario della riserva di sostenere il prezzo del carbonio che perturbare il mercato ETS dell’UE. In aggiunta, possono ridurre gli incentivi a mobilitare finanziamenti alternativi per investimenti sostenibili.

¹² Relazione speciale 18/2020, “Il sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE: l’assegnazione gratuita di quote doveva essere più mirata”, raccomandazioni 1 e 2.

Sostegno sotto forma di sovvenzioni – Trasferimenti dai fondi per la politica di coesione dell'UE e lo sviluppo rurale

24 La proposta introduce la possibilità di trasferire un ulteriore importo pari fino al 7,5 % delle dotazioni iniziali dei fondi relativi alla politica di coesione a sostegno delle attività di REPowerEU nel quadro dell'RRF¹³. Verrebbero così raccolti fino a 26,9 miliardi di euro, principalmente dal FESR. Questo ammontare aggiuntivo sarebbe subordinato al pieno utilizzo del meccanismo esistente per il trasferimento di un importo pari fino al 5 % (17,7 miliardi di euro) dei fondi per la coesione ad altri strumenti in regime di gestione diretta o indiretta. Le dotazioni finanziarie così stornate sarebbero utilizzate a beneficio dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione.

25 Analogamente, la proposta consente di trasferire all'RRF il 12,5 % della dotazione FEASR, fino a un importo massimo di 7,5 miliardi di euro tra tutti gli Stati membri.

26 Entrambi i trasferimenti verrebbero effettuati su base volontaria. Dal momento che per le misure relative a REPowerEU non è necessario un cofinanziamento nazionale, gli Stati membri potrebbero essere incentivati a procedere a tali trasferimenti. Questi, però, potrebbero tradursi negli Stati membri in una riassegnazione dei finanziamenti dal livello regionale a quello nazionale, poiché i fondi per la politica di coesione così come il FEASR sono attuati tramite programmi sia nazionali che regionali, mentre REPowerEU non ha necessariamente una componente regionale. Le autorità regionali, pertanto, potrebbero essere restie ad accettare di effettuare tali trasferimenti.

27 Inoltre, secondo la proposta e gli orientamenti della Commissione, le risorse FEASR trasferite dovrebbero comunque contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC e questo al fine di scongiurare il rischio che i trasferimenti lo ostacolino. Per quanto riguarda la coesione, invece, manca un allineamento analogo, qualora il trasferimento non sia già inserito nell'accordo di partenariato. I fondi trasferiti da un programma modificato non contribuiranno necessariamente agli obiettivi di quest'ultimo.

¹³ Articolo 2, paragrafo 5, della proposta.

28 Di conseguenza, la possibilità di effettuare trasferimenti volontari all'RRF dai fondi destinati alla coesione e allo sviluppo rurale si tradurrà in una scelta strategica che potrebbe ridurre i finanziamenti disponibili per altri obiettivi di coesione e sviluppo rurale.

Sostegno sotto forma di prestiti, erogato tramite i rimanenti prestiti dell'RRF

29 La Commissione propone inoltre di finanziare le misure di REPowerEU con i prestiti rimanenti dell'RRF. Dei 385,8 miliardi di euro messi a disposizione sotto forma di prestiti nel quadro dell'RRF, gli Stati membri hanno finora richiesto 165 miliardi di euro; rimangono quindi disponibili per REPowerEU fino a 220 miliardi di euro. Poiché finora solo sette Stati membri hanno chiesto prestiti e altri potrebbero farlo entro il 31 agosto 2023¹⁴, l'ammontare dei prestiti rimanenti disponibili per le misure di REPowerEU può ancora diminuire considerevolmente.

30 Affinché la Commissione ottenga qualche indicazione sull'entità dei prestiti disponibili, tutti gli Stati membri dovrebbero comunicare l'eventuale intenzione di presentare una richiesta di prestito entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento modificato. Tuttavia, tale informazione avrebbe solo un carattere indicativo. Di conseguenza, l'importo effettivamente disponibile non sarebbe noto fino al termine ultimo del 31 agosto 2023 per la presentazione delle domande di prestito.

31 L'eventuale ricorso ai prestiti rimanenti da parte degli Stati membri dipende da una serie di fattori, in particolare le condizioni a cui sarebbero soggetti o il rispettivo fabbisogno di finanziamento aggiuntivo o il rapporto fra debito e PIL. Di conseguenza, l'attrattiva dei prestiti può variare. In genere, gli Stati membri che godono di condizioni di prestito più favorevoli di quelle che l'UE è in grado di offrire con ogni probabilità non faranno ricorso ai prestiti disponibili.

¹⁴ Articolo 14 del regolamento (UE) 2021/241.

Dotazione finanziaria

Articolo 1 della proposta che modifica l'articolo 14 del regolamento RRF e introduce gli articoli 21 *bis* e 21 *ter*; articoli 2, 3, 4 e 5 della proposta; considerando 14-18 e 20 della proposta

Punti essenziali

- Il criterio di ripartizione per le sovvenzioni e i prestiti non è direttamente collegato agli obiettivi di REPowerEU
- Il meccanismo di assegnazione dei prestiti rimanenti nel quadro dell'RRF non è chiaro

Assegnazione delle sovvenzioni


32 Secondo la proposta¹⁵, la quota di sovvenzioni degli Stati membri sarebbe calcolata sulla base dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/241. Di conseguenza, il 70 % della parte costituita da sovvenzioni sarebbe assegnato in base alla popolazione, all'inverso del PIL pro capite e al tasso di disoccupazione di ciascun Stato membro. Il restante 30 % sarebbe distribuito in base alla popolazione, all'inverso del PIL pro capite e, in pari proporzioni, alla variazione del PIL reale nel 2020 e alla variazione aggregata del PIL reale durante il periodo 2020-2021.

33 Pertanto, il criterio di ripartizione proposto non è direttamente connesso al fabbisogno di investimenti di REPowerEU o ai rispettivi obiettivi di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e diversificare l'approvvigionamento energetico. Ad esempio, non tiene conto del tasso di dipendenza energetica¹⁶, in particolare nei confronti della Russia, che varia in maniera considerevole da uno Stato membro all'altro (cfr. [figura 1](#)) oppure del tasso di energie rinnovabili nel mix energetico per ciascuno Stato membro, che va dal 10 % a oltre il 90 %.

¹⁵ Articolo 21 *bis*, paragrafo 2, de regolamento (UE) 2021/241 come modificato.

¹⁶ Il tasso di dipendenza energetica corrisponde alla quota di energia che un'economia deve importare.

Figura 1 – Quota delle importazioni totali di energia dell'UE dalla Federazione russa rispetto alla quota di sovvenzioni stimata applicando il criterio di ripartizione dell'RRF



* Informazioni non disponibili per l'Austria.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di <https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html?lang=en> e https://ec.europa.eu/info/files/updated-member-states-grant-allocation-based-eurostat-outturn-data-2020-and-2021_en.

Assegnazione dei prestiti

34 La proposta non modifica la formula di assegnazione per la componente dei prestiti disciplinata dall'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241. Di conseguenza, ciascuno Stato membro può chiedere prestiti fino a un importo pari al 6,8 % del rispettivo reddito nazionale lordo (RNL) del 2019. Come nel caso delle sovvenzioni, l'assegnazione non avviene in funzione degli obiettivi di REPowerEU.

35 Il regolamento RRF prevede la possibilità di aumentare l'importo dei prestiti in circostanze eccezionali. In linea con la modifica proposta per l'articolo 14, paragrafo 6, tale aumento dovrebbe tener conto delle necessità dello Stato membro richiedente e delle richieste previste o già presentate degli altri Stati membri. Nella pratica, ciò consente la redistribuzione della parte rimanente della componente dei prestiti dell'RRF ad altri Stati membri.

36 Non è chiaro come i prestiti ancora disponibili verrebbero distribuiti tra gli Stati membri, poiché l'articolo 14, paragrafo 6, come modificato fornisce solo principi guida (parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza), senza ulteriori dettagli sulle modalità pratiche di attuazione.

Capitoli REPowerEU

Articolo 1 che introduce il nuovo articolo 21 *quater* e considerando 4-8, 10-11 e 13-14 della proposta

Punti essenziali

- La presentazione di capitoli REPowerEU non è obbligatoria
- Una deroga generale per alcune misure di REPowerEU dal principio “non arrecare un danno significativo” mette a rischio gli obiettivi di tutela ambientale dell’RRF
- Le iniziative transfrontaliere, benché cruciali per conseguire gli obiettivi, non sono sistematicamente incluse nei capitoli REPowerEU
- Considerato il tempo necessario per la valutazione, probabilmente i fondi saranno disponibili solo verso la fine del 2023
- Il nuovo criterio di valutazione dei capitoli REPowerEU si presta a un giudizio qualitativo

Procedura per la presentazione dei capitoli REPowerEU

37 Il regolamento (UE) 2021/241 stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro può modificare il proprio PNRR¹⁷. Nella **tabella 1** è riportata una panoramica dei possibili motivi previsti da detto regolamento per modificare un PNRR.

¹⁷ Articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241.

Tabella 1 – Circostanze che consentono di modificare un PNRR

Tipo di modifica	Motivo della modifica	Disposizione del regolamento (UE) 2021/241
Modifica generale	Il calcolo finale dei finanziamenti assegnati nel quadro dell'RRF dà luogo a un adeguamento al rialzo o al ribasso della dotazione assegnata allo Stato membro in questione.	Articolo 11, paragrafo 2
	Lo Stato membro chiede un prestito (supplementare)	Articolo 14, paragrafo 4
	Lo Stato membro chiede una modifica, in quanto i traguardi e gli obiettivi del PNRR non sono più raggiungibili a causa di circostanze oggettive.	Articolo 21, paragrafo 1
Capitoli REPowerEU*	Lo Stato membro propone misure REPowerEU e chiede i finanziamenti aggiuntivi di cui all'articolo 21 <i>bis</i> del regolamento (UE) 2021/241.	Articolo 14
	Lo Stato membro propone misure REPowerEU ed effettua il trasferimento di finanziamenti dai fondi di coesione o dal FEASR	Articolo 18
	Gli Stati membri possono chiedere un sostegno sotto forma di prestiti superiore al 6,8 % dell'RNL 2019.	Articolo 14, paragrafo 6

* Presentazione obbligatoria in caso di qualsiasi modifica di portata generale.

Fonte: Corte dei conti europea.

38 Gli Stati membri che presentano una richiesta di modifica dei rispettivi PNRR dopo l'entrata in vigore della proposta sarebbero tenuti a includere un capitolo REPowerEU. Quelli che invece non presentano tale richiesta non sarebbero tenuti a farlo. Ciò potrebbe compromettere il raggiungimento degli obiettivi di REPowerEU.

Contenuto dei capitoli REPowerEU

Raccomandazioni specifiche per paese

39 Il regolamento (UE) 2021/241 stabilisce che i PNRR devono *contribuire ad affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese (RSP) adottate nell'ambito del semestre europeo*¹⁸.

¹⁸ Articoli 18-19 e allegato V del [regolamento \(UE\) 2021/241](#).

40 Nelle RSP del 2022¹⁹ si fa riferimento, fra l'altro, alle sfide energetiche che attendono gli Stati membri. Nel 2021 la Commissione non ha formulato RSP ma solo raccomandazioni sulla situazione di bilancio degli Stati membri nel quadro del patto di stabilità e crescita²⁰.

41 Poiché la proposta non modifica le disposizioni vigenti del regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda le RSP, gli Stati membri che propongono un capitolo REPowerEU dovrebbero sempre dimostrare che il proprio PNRR modificato ha affrontato tutte o un sottoinsieme di RSP pertinenti allora emanate. Sebbene le RSP connesse all'energia del 2022 (ad esempio: accrescere l'efficienza energetica, diversificare l'approvvigionamento energetico o sviluppo le infrastrutture energetiche) corrispondano agli obiettivi di REPowerEU, le RSP che non hanno a che fare con l'energia (ad esempio, quelle relative a pensioni, imposizione fiscale o politica di bilancio) esulano dalla sfera di competenza di tali capitoli e, pertanto, non risulta chiaro come saranno considerati.

42 La Corte osserva inoltre che il regolamento (UE) 2021/241 e la proposta non stabiliscono che cosa si intenda per "pertinente" o "sottoinsieme significativo" di RSP. Ciò dipenderà dalle discussioni tra la Commissione e lo Stato membro in causa, in considerazione dei fondi disponibili per lo Stato membro. Pertanto, stabilire in che misura le RSP sono affrontate diventa una questione discrezionale.

Il principio "non arrecare un danno significativo"

43 Il regolamento (UE) 2021/241 stabilisce che nel PNRR non deve essere inclusa alcuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento che possa arrecare un danno significativo all'ambiente (principio "non arrecare un danno significativo").

44 La proposta introduce un'eccezione a tale principio per le misure volte a *"[migliorare] le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento"*.

¹⁹ Semestre europeo 2022: raccomandazioni specifiche per paese / raccomandazioni della Commissione.

²⁰ *Country-Specific Recommendations for 2019, 2020 and 2021: A tabular comparison and an overview of implementation*, pag. 2.

45 La Corte è consapevole del fatto che le misure in questione avranno probabilmente un impatto ambientale e che vi sarà un compromesso tra l'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e le preoccupazioni ambientali e climatiche, quanto meno nel breve periodo. Tuttavia, data l'enfasi posta nell'RRF sugli obiettivi di tutela ambientale e sul clima, l'introduzione di una deroga dal principio "non arrecare un danno significativo" per le misure di REPowerEU ne può compromettere uno dei valori fondanti. Può quindi essere utile almeno avere un'indicazione dell'impatto delle misure potenzialmente dannose, in modo da selezionare quelle che offrono un livello accettabile di impatto ambientale e climatico rispetto al valore aggiunto che dovrebbero apportare agli obiettivi di REPowerEU.

I progetti transfrontalieri

46 Secondo la proposta, i progetti transfrontalieri e le misure a carattere transfrontaliero sono particolarmente adatti a perseguire gli obiettivi di REPowerEU²¹. Ciò vale specificamente per i progetti volti a migliorare il collegamento energetico tra Stati membri per accrescere la sicurezza e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico.

47 A oggi, il numero di progetti transfrontalieri inclusi nei PNRR approvati è limitato e la proposta non prevede alcuna azione specifica per incentivare tali progetti. In aggiunta, il fatto che i capitoli REPowerEU possano essere presentati in momenti diversi costituisce un'ulteriore ostacolo all'inclusione di progetti transfrontalieri nei PNRR.

48 Nonostante la loro importanza strategica per il conseguimento degli obiettivi di REPowerEU, la Corte osserva che i progetti transfrontalieri o le sezioni transfrontaliere dei progetti prioritari TEN-E spesso subiscono ritardi. Per esempio, a quasi dieci anni dal termine ultimo previsto, fra le altre cose l'integrazione del mercato dell'energia elettrica dell'UE è incompleta a causa dell'insufficiente capacità di interconnettori transfrontalieri²².

²¹ Cfr. la relazione a corredo della proposta.

²² ACER Market Monitoring Report 2020 – Electricity Wholesale Market Volume.

49 Le sfide specifiche che insorgono nella definizione e attuazione di progetti transfrontalieri mettono in evidenza la necessità di proporre progetti maturi per il finanziamento di REPowerEU, anche in considerazione del termine di attuazione dell'RRF. Ne può conseguire che nei PNRR non vengano inclusi progetti transfrontalieri strategici.

Valutazione dei capitoli REPowerEU

Procedura e tempistica della valutazione

50 Le procedure per valutare i capitoli REPowerEU seguono in genere quelle utilizzate per i PNRR nella forma originaria:


- o la Commissione valuta ciascun PNRR entro due mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro. Con il consenso di quest'ultimo, tale termine può essere prorogato di un periodo di tempo ragionevole, se necessario²³. Una volta che il PNRR ha ricevuto una valutazione positiva, la Commissione formula una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio;
- o sulla base della proposta, il Consiglio approva la decisione di esecuzione relativa al PNRR entro quattro settimane²⁴;
- o su approvazione del Consiglio, la Commissione conclude un accordo operativo con lo Stato membro riguardante gli aspetti tecnici dell'attuazione, come la tempistica, eventuali tappe intermedie ulteriori per traguardi e obiettivi, nonché le modalità di accesso ai dati sottostanti.

51 Al 4 luglio 2022 tutti gli Stati membri avevano presentato il proprio PNRR, ma solo 14 di essi avevano firmato l'accordo operativo. In questi 14 casi, il tempo medio intercorso tra la presentazione del PNRR alla firma dell'accordo operativo è stato di circa 9 mesi (cfr. [figura 2](#)).

²³ Articolo 19, paragrafo 1, del [regolamento \(UE\) 2021/241](#).

²⁴ Articolo 20 del [regolamento \(UE\) 2021/241](#).

Figura 2 – Tempo intercorso tra la presentazione dei PNRR e la firma degli accordi operativi



* L'Ungheria e i Paesi Bassi hanno presentato solo di recente il rispettivo PNRR, che è ancora in fase di valutazione da parte della Commissione.

Fonte: Corte dei conti europea.

52 In aggiunta, come già segnalato, la proposta non specifica una data ultima per la presentazione dei capitoli REPowerEU. Recita semplicemente così: *“Il piano per la ripresa e la resilienza presentato alla Commissione dopo [l’entrata in vigore del presente regolamento modificativo] contiene un capitolo dedicato al piano REPowerEU”*²⁵.

²⁵ Articolo 21 *quater* de regolamento (UE) 2021/241 come modificato.

53 L'assenza di un calendario chiaro per la presentazione dei capitoli REPowerEU e il tempo necessario per la loro valutazione avrebbero un impatto negativo sulla tempestività dei finanziamenti di REPowerEU. Anche supponendo che la valutazione dei capitoli REPowerEU richieda meno tempo della valutazione originaria dei PNRR, è improbabile che gli accordi operativi siano firmati prima di metà 2023 o che i finanziamenti siano messi a disposizione prima della fine del 2023.

Criterio e rating per la valutazione dei capitoli REPowerEU

54 La valutazione dei PNRR e dei nuovi capitoli REPowerEU viene eseguita dalla Commissione sulla base di una serie di criteri articolati in quattro categorie distinte (*pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza*)²⁶.

55 Nella proposta, la Commissione introduce un criterio aggiuntivo per la valutazione degli investimenti e delle riforme incluse nei capitoli REPowerEU ed elenca elementi specifici di cui tener conto (cfr. *tabella 2*).

Tabella 2 – Valutazione dei capitoli REPowerEU

Criterio	Elementi di cui tener conto nella valutazione
<p>“Le misure [...] sono in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione nel suo complesso, in particolare grazie alla diversificazione dell’approvvigionamento energetico o alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030.”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. “l’attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell’approvvigionamento di petrolio e gas, in particolare per consentire la diversificazione dell’approvvigionamento, nell’interesse dell’Unione nel suo complesso; o 2. l’attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla promozione dell’efficienza energetica degli edifici, alla decarbonizzazione dell’industria, all’aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell’idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e all’aumento della quota di energie rinnovabili; o 3. l’attuazione delle misure previste è in grado di eliminare le strozzature delle infrastrutture energetiche, in particolare creando collegamenti transfrontalieri con gli altri Stati membri, o favorisce i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie; o 4. l’attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo al sostegno alla riqualificazione della forza lavoro grazie all’acquisizione di competenze verdi e al

²⁶ Articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

	<p>sostegno alle catene del valore relative ai materiali e alle tecnologie chiave connesse alla transizione verde; e</p> <p>5. se le misure e la spiegazione [...] sono complementari tra loro e contribuiscono in misura significativa [...] a conseguire la diversificazione dell’approvvigionamento energetico o la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili nell’Unione prima del 2030”, unitamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ alle misure presenti nelle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate e ○ alle altre misure che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di REPowerEU, la cui attuazione sia prevista tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2026, senza sostegno finanziario nell’ambito del dispositivo.
--	--

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della proposta.

56 Negli orientamenti per la valutazione²⁷ viene fornita una scala di rating per l’insieme degli elementi che compongono il criterio relativo a REPowerEU. La Commissione dovrebbe attribuire ai capitoli un rating compreso tra “A” (rating più elevato) e “C” (rating più basso). Tuttavia, perché il PNRR riceva una valutazione positiva nel suo complesso, il criterio relativo a REPowerEU deve ricevere il rating “A” (cfr. [tabella 3](#)).

Tabella 3 – Rating dei capitoli REPowerEU

Criterio	Rating possibili per il contributo	Rating minimo richiesto
<p>“Le misure [...] sono in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione nel suo complesso, in particolare grazie alla diversificazione dell’approvvigionamento energetico o alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030.”</p>	<p>A – “In ampia misura”</p> <p>B – “In misura moderata”</p> <p>C – “In misura ridotta”</p>	<p>A</p>

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della proposta.

²⁷ Cfr. allegato V del [regolamento \(UE\) 2021/241](#), come modificato.

57 Come ha osservato la Corte nel parere sull'RRF²⁸, la formulazione del criterio e gli elementi di valutazione non sono sempre specifici ("contribuire in modo significativo", "promuovere l'efficienza energetica"). Inoltre, la proposta non fornisce una chiara definizione di cosa si intenda per "*misure che contribuiscono in misura ampia/moderata/ridotta*" agli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento energetico o di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. Si tratterebbe pertanto di una questione soggetta a un giudizio qualitativo, con i rischi che ne conseguono in termini di potenziale impatto dei PNRR e di coerenza nella loro valutazione nei diversi Stati membri.

58 A oggi, la Commissione ha generalmente valutato i PNRR sulla base dei pregi intrinseci, senza condurre un'analisi comparativa tra Stati membri. È ancora più probabile che questo approccio si applichi alle modifiche dei PNRR, compresi i capitoli REPowerEU, in quanto gli Stati membri non le presenteranno contemporaneamente. Ne risulterà ridotta anche la possibilità di individuare e promuovere progetti transfrontalieri (cfr. sezione ***I progetti transfrontalieri***), che sono cruciali per il conseguimento degli obiettivi di REPowerEU e sono esplicitamente menzionati nel terzo elemento di valutazione. Inoltre, la mancanza di un'analisi comparativa rischia di compromettere la coerenza delle valutazioni dei capitoli REPowerEU e limiterebbe la portata di qualsiasi visione strategica circa la probabilità che le misure in detti capitoli contribuiscano agli obiettivi generali di REPowerEU.

59 La Corte accoglie con soddisfazione il riferimento specifico alla complementarità nell'ultimo elemento di valutazione e l'obbligo per gli Stati membri di fornire una panoramica esaustiva di tutte le misure pertinenti, a prescindere dalla fonte di finanziamento. Tuttavia, le misure finanziate da altre fonti, specie se nazionali, esulano dai meccanismi di controllo dell'RRF e potrebbero essere modificate o revocate in qualsiasi momento. L'apporto di questo elemento di valutazione ne risulta quindi sminuito.

²⁸ **Parere 6/2020** sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2020) 408).

Rendicontazione, monitoraggio e valutazione

Articolo 1 della proposta, che introduce il nuovo articolo 21 *quinquies*, considerando 21 e allegato I della proposta, nonché punto 1.4.4 della scheda finanziaria legislativa

Punti essenziali

- La mancanza di orientamenti sulla rendicontazione potrebbe compromettere il monitoraggio e la valutazione adeguati di REPowerEU
- Gli indicatori proposti non sono adatti per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di REPowerEU
- La relazione sulla valutazione intermedia dell'RRF nel 2024 sarà redatta troppo presto per fornire informazioni sull'attuazione delle misure REPowerEU

60 Il regolamento (UE) 2021/241²⁹ stabilisce gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri e la Commissione sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'RRF, misurati sulla base di una serie di indicatori comuni³⁰; a scadenze specifiche deve essere stilata una relazione di valutazione indipendente sull'attuazione dell'RRF. Nell'ambito della proposta, gli investimenti e le riforme nel capitolo REPowerEU sarebbero soggetti agli stessi meccanismi di monitoraggio applicati per le altre misure di un PNRR. Nella *figura 3* viene presentata una panoramica dei meccanismi di rendicontazione, monitoraggio e valutazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/241.

²⁹ Articoli 27, 30 e 31 del regolamento (UE) 2021/241.

³⁰ Regolamento delegato (UE) 2021/2106 che integra il regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza.

Figura 3 – Monitoraggio e valutazione della performance dell'RRF nel periodo 2021-2028



Fonte: Corte dei conti europea.

Rendicontazione sull'attuazione dei capitoli REPowerEU

61 La proposta ribadisce che le disposizioni vigenti per la rendicontazione nel quadro dell'RRF dovrebbero essere estese al capitolo REPowerEU.

62 La Corte accoglie con favore il fatto che la Commissione proponga di includere la rendicontazione su REPowerEU nel sistema di rendicontazione dell'RRF. A tale proposito, osserva che la Commissione dovrebbe fornire ulteriori orientamenti sul contenuto delle relazioni degli Stati membri e sulla raccolta, analisi e verifica dei dati e delle informazioni che dovrebbero contenere. Le relazioni devono comprendere tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione adeguati delle misure previste nei capitoli REPowerEU; va inoltre scongiurato o adeguatamente mitigato qualsiasi ritardo e carenza al riguardo, incluso il rischio di frode e altre irregolarità.

63 A questo proposito, è importante introdurre meccanismi efficaci di segnalazione delle frodi che consentano un monitoraggio e una sorveglianza costanti a tutela degli interessi finanziari dell'UE³¹. Finora, gli Stati membri non sono tenuti a segnalare alla Commissione i casi di presunta frode nell'ambito dell'RRF come invece fanno per altri regimi UE³².

Monitoraggio da parte della Commissione

64 Le misure dei capitoli REPowerEU sarebbero soggette agli stessi meccanismi di monitoraggio applicati per le altre misure dell'RRF. Tali meccanismi sono basati su 14 indicatori comuni per riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'RRF³³ e comprendono una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale³⁴.

65 Inoltre, secondo la proposta, la Commissione sarebbe tenuta a monitorare progressi e risultati in relazione ai capitoli REPowerEU tramite i seguenti indicatori di performance³⁵:

- numero di piani modificati che comprendono un capitolo dedicato al piano REPowerEU approvato dalla Commissione (realizzazione);
- numero di misure attuate presenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU (risultato);
- contributo complessivo al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, in particolare per quanto riguarda la graduale eliminazione della dipendenza dell'UE dal gas russo (risultato)

³¹ Cfr. [parere 6/2020 della Corte](#), paragrafo 23.

³² Le autorità degli Stati membri segnalano alla Commissione casi di frode (o altre irregolarità) presunta o accertata attraverso il Sistema di gestione delle irregolarità (IMS) ospitato sulla piattaforma di informazione antifrode dell'OLAF.

³³ [Regolamento delegato \(UE\) 2021/2106](#) che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza.

³⁴ [Regolamento delegato \(UE\) 2021/2105](#) che integra il regolamento (UE) 2021/241 definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale.

³⁵ Punto 1.4.4 della scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta.

- o gli obiettivi del piano REPowerEU perseguiti nei rispettivi capitoli che sono stati conseguiti grazie, tra l'altro, al sostegno finanziario ricevuto (impatto).

66 La Corte osserva tuttavia che gli indicatori proposti non corrispondono pienamente agli obiettivi di REPowerEU e non sono adatti a misurarne la performance. Il primo è un indicatore di realizzazione che non è direttamente connesso agli obiettivi della proposta su REPowerEU o dell'RRF. Il secondo indicatore misura i risultati di REPowerEU, ma è correlato agli obiettivi perseguiti solo in modo indiretto. Il terzo e il quarto indicatore sono direttamente collegati agli obiettivi di REPowerEU, ma è difficile valutarli, in quanto sono basati sull'ipotesi di un semplice rapporto causa/effetto che non corrisponde necessariamente alla realtà, ossia sull'ipotesi che il conseguimento degli obiettivi sia connesso al contributo finanziario complessivo o al volume del sostegno finanziario.

67 Dei 14 indicatori comuni, quattro si prestano ad essere utilizzati con le misure presenti nei capitoli REPowerEU: *“risparmi nel consumo annuo di energia primaria”*; *“capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile”*; *“infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)”*; *“numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione”*. Tuttavia, gli indicatori comuni non colgono tutti gli aspetti di REPowerEU, come la produzione e la diffusione del biometano sostenibile o la decarbonizzazione dell'industria.

68 Il sistema di monitoraggio dovrebbe stabilire un chiaro nesso tra indicatori e obiettivi, da un lato, e traguardi e obiettivi, dall'altro³⁶. Per facilitare il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione delle misure REPowerEU, nonché aiutare gli Stati membri a impiegare con efficacia le proprie risorse per raggiungere gli scopi comuni dell'UE in materia di energia, la Commissione dovrebbe specificare gli indicatori con un livello di dettaglio sufficiente. Ciò consentirebbe inoltre di ottenere dagli Stati membri dati comparabili che possano essere aggregati.

69 Inoltre, sebbene l'obiettivo di REPowerEU di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e diversificare l'approvvigionamento energetico sia misurabile³⁷, la proposta non quantifica i risultati attesi per tale obiettivo globale a livello di UE, se non facendo riferimento agli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e all'obiettivo di quest'ultima di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

³⁶ *Better Regulation Guidelines*, SWD(2017) 350.

³⁷ *Better Regulation Toolbox*, pag. 110.

70 A livello di Stato membro, in forza dell'articolo 21 *quater* del regolamento (UE) 2021/241 occorrerebbe spiegare in che modo le misure contribuirebbero agli obiettivi di REPowerEU, fornendo anche una quantificazione dei risparmi energetici.

71 Secondo gli orientamenti forniti dalla Commissione³⁸ agli Stati membri, questi ultimi sono tenuti a dimostrare, nei capitoli REPowerEU, che gli investimenti e le riforme corrispondenti conseguiranno gli obiettivi di REPowerEU misurando:

- la riduzione attesa dei volumi di gas o combustibili fossili importati dalla Russia nonché dei consumi energetici e
- l'ammodernamento dell'infrastruttura di rete per favorire il decentramento, l'integrazione del mercato o una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento.

72 La Corte giudica positivamente l'intenzione di misurare il potenziale impatto delle misure previste nei capitoli REPowerEU e di riferire al riguardo. Tuttavia, gli indicatori proposti coprono solo alcuni degli obiettivi di REPowerEU e l'unica stima quantificata obbligatoria riguarderebbe la riduzione delle importazioni di gas dalla Russia.

Valutazioni

73 Il regolamento (UE) 2021/241 prevede l'obbligo di presentare una relazione di valutazione intermedia sull'attuazione dell'RRF entro il 20 febbraio 2024 e una relazione indipendente di valutazione *ex post* entro il 31 dicembre 2028. La valutazione intermedia dovrebbe esaminare in che misura l'RRF sia riuscito a conseguire i propri obiettivi, l'efficienza dell'impiego fatto delle risorse nonché il suo valore aggiunto, e dovrebbe essere corredata, ove opportuno, di una proposta di modifica del regolamento. La valutazione *ex post* dovrebbe fornire una valutazione globale dell'RRF e considerarne l'impatto a lungo termine.

74 Con ogni probabilità, la valutazione intermedia comprenderà scarse informazioni sull'attuazione delle misure REPowerEU, poiché i primi finanziamenti al riguardo saranno verosimilmente erogati solo verso la fine del 2023, in ragione del tempo necessario per completare la procedura legislativa di adozione della proposta e, successivamente, per valutare i PNRR modificati.

³⁸ *Guidance on Recovery and Resilience Plans in the context of REPowerEU*, pag. 27.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti europea, a Lussemburgo, il 21 luglio 2022.

Per la Corte dei conti europea

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'k-h se', written in a cursive style.

Klaus-Heiner Lehne
Presidente